

REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI
PERITI E PER LA
FORMAZIONE DEL RUOLO
DEGLI ESPERTI
presso LA CAMERA DI COMMERCIO
IAA DI VITERBO

Aggiornato con le disposizioni del d. Lgs. 59/2010

**IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n° 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n° 315;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1979, che approva il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Vista la deliberazione n° 2/31 del 25/02/10980 con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo ha adottato il nuovo regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Viterbo conforme al regolamento sopra citato;

DECRETA
Articolo unico

E' approvata la deliberazione n° 2/31 del 25 febbraio 1980 con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura di Viterbo ha adottato il nuovo regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti nella provincia di Viterbo conforme al regolamento-tipo di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979

Roma, lì 14 ottobre 1980

IL MINISTRO
di Grazia e Giustizia

IL MINISTRO
dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato

Articolo 1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo forma il Ruolo dei periti e degli esperti della provincia ai sensi dell'articolo 32 del testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934 n° 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n° 315 e con l'osservanza delle norme seguenti.

Articolo 2

Il Ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di Commercio Industria, artigianato, e Agricoltura forma, in base all'elenco-tipo allegato al regolamento di cui al D.M. 04/01/1954, un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Attività Produttive che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del Testo Unico approvato con R.D. 20/09/1934 n° 2011 di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Articolo 3

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dopo l'approvazione ministeriale pubblica, mediante affissione nel proprio albo, il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.

Articolo 4

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Articolo 5

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla Camera di Commercio I.A.A. corredata dei documenti comprovanti che:

- a) ha compiuto 21 anni di età

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio I.A.A. osservano le norme di cui [alla legge 4 gennaio 1968 n° 15.] al d.P.R. 445/2000.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub-categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di Commercio I.A.A., nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nella categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.

Articolo 6

La Camera di Commercio I.A.A. provvede ogni anno all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede altresì, alla revisione generale del ruolo.

Articolo 7

Avverso le decisioni della Camera di Commercio I.A.A. è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Articolo 8 - abrogato art. 80-quater d.Lgs. 59/2010

Articolo 9 -abrogato art. 80-quater d.Lgs. 59/2010

Articolo 10

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito o esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della Camera di Commercio I.A.A..

Articolo 11

Il Ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

Articolo 12

La Camera di commercio I.A.A. rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Articolo 13

La Camera di commercio I.A.A. esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Articolo 14

La Camera di Commercio I.A.A. ha la facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extra giudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti non compresi nelle categorie e sub-categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Articolo 15

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio I.A.A. su proposta del dirigente della Camera di Commercio, gli iscritti:

- a. quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b. quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c. quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;

- d. quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub-categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il dirigente della Camera di Commercio verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio I. A. A. è ammesso ricorso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con le stesse modalità stabilite dall'articolo 7.

Articolo 16 - abrogato art. 80-quater d.Lgs. 59/2010

Articolo 17

Il presente regolamento è approvato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia.